

SENT. N. 40/2025 PUBBL. IL 22.10.25

REP. N. 56/2025 DEL 22.10.2025

n. 65.-1/2025 Proc. Unitario

L. e. N. 15/2025



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Claudia Matteini	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 65-1/25 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **PREVIATO ADRIANO (C.F. PRVDRN64B10H620W)**, nato a Rovigo il 10.02.1964 e residente a Campello sul Clitunno, via Andrea Gradassi 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Turco, giusta delega in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Monte Grappa, 9/b;

**-RICORRENTE-**

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo, è proseguito ex art. 29. Co. 2 CCII il procedimento introdotto dal ricorrente sopra indicato e volto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, ad ottenere dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).



Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale di Spoleto a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, considerate le motivazioni di cui all'ordinanza di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Rovigo e condividendosi il relativo percorso logico motivazionale in merito alla sussistenza di un effettivo domicilio del ricorrente nel circondario di Spoleto, preesistente rispetto al trasferimento di residenza, intervenuto solamente in data 4.12.2024.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito), documenti, tutti, che risultano allegati alla domanda.

Ciò ricostruito, si osserva come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio a sua disposizione - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

In riferimento alle ragioni dell'indebitamento, emerge dall'esame degli atti come le stesse traggano origine "... dalla attività della società [redatto] con sede legale in Rovigo (RO), in Via Porta Adige, n. 5/C, di cui si allega la visura storica estratta presso la CCIAA. Infatti, la [redatto] fondata in data 17.03.1987, operava in campo edilizio in tutta la Regione Veneto, diventando un punto di riferimento per tutta la Provincia di Rovigo e non solo. Il Sig. Adriano Previato ricopriva la carica di socio per la quota del 45% nonché di amministratore e rappresentante della società. Inoltre, quale



amministratore, l'odierno ricorrente aveva garantito con il proprio patrimonio personale, congiuntamente al fratello Sig. [REDACTED] (il quale aveva sottoscritto identiche fidejussioni e che presenta anch'esso ricorso di apertura della liquidazione controllata), diversi prestiti e fidi di conto corrente concessi da alcuni Istituti di credito alla Previato Costruzioni, funzionali all'esercizio delle attività della società. Da qui dunque la causa dell'odierno sovraindebitamento del ricorrente. Infatti, purtroppo, la [REDACTED] è scontrata negli anni con le difficoltà del mercato di settore, dovuti essenzialmente al costo dei materiali nonché al mancato pagamento delle commesse da parte di alcuni clienti. Inoltre, deve essere rilevato come la crisi economica e finanziaria della [REDACTED] è stata determinata anche dalle patologie sanitarie di cui l'odierno ricorrente ha sofferto e di cui si allega documentazione medica. Deve essere evidenziato dunque come, venendo meno l'apporto del Sig. Previato, la società ha subito un drastico calo del fatturato e si è ritrovata nella impossibilità di fronteggiare le posizioni debitorie a proprio carico. Conseguentemente, in data 15.01.2008 è stato dichiarato il fallimento della società da parte del Tribunale di Rovigo, il quale ha nominato il Dott. Barcariolo Pierlugi come curatore fallimentare. A seguito del fallimento, i debiti derivanti dalle Fidejussioni sono dunque rimasti a carico del Sig. Previato. I quali, però, a causa del loro ammontare particolarmente elevato, hanno causato l'odierno sovraindebitamento. Per trasparenza viene dato atto anche di come a seguito del fallimento della [REDACTED] il Sig. [REDACTED]

per il reato di bancarotta fraudolenta [REDACTED]

Dal punto di vista soggettivo, pertanto, posto che le obbligazioni rimaste inadempite afferiscono a rapporti di garanzia per debiti contratti nell'esercizio della attività professionale, si rileva come correttamente sia stata proposta la presente domanda di apertura della liquidazione controllata, dovendosi chiaramente escludere la qualifica di consumatore (legittimante il diverso ricorso ex art. 67 e seg. ti CCII) in capo all'istante.

Si ricorda, infatti, come la medesima Suprema Corte abbia ripetutamente chiarito che i collegamenti funzionali tra fideiussore e società, che possono fondatamente indurre a ritenere che il primo non abbia agito per uno scopo estraneo alla sua attività professionale, possono alternativamente ravvisarsi o nel fatto che il socio/fideiussore rivesta incarichi amministrativi all'interno della società (ipotesi ricorrente nel caso di specie) o detenga una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (cfr. in termini Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020).

Con l'Ordinanza del 27.02.2023 n. 5868 le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento introdotto dalla giurisprudenza comunitaria e dal precedente sopra richiamato, evidenziando come nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso e non già con riferimento al contratto principale, sottolineandosi come non possa essere qualificato consumatore il fideiussore che ha garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari e spettando al giudice di



merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata.

Chiaro è, nel caso di specie, per stessa ammissione del ricorrente che lo stesso abbia assunto le obbligazioni rimaste inadempite e delle quali in seguito si dirà meglio, non già per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, ma proprio a garanzie delle obbligazioni assunte in occasione della stessa, non essendo chiaramente ipotizzabile la qualifica di consumatore in capo allo stesso.

Deve altresì ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio dello stesso - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Dal punto di vista dell'attivo, infatti, emerge dagli atti come il ricorrente è stato assunto presso la società Eco Demolizioni Srl, con sede legale a Rimini, in Via Emilia n. 177, e successivamente nella società Marcucci S.r.l. (attuale datore di lavoro), società interamente partecipata dalla [redacted] per ragioni di organizzazione interna con conseguente trasferimento presso la sede operativa in provincia di Perugia.

Il medesimo risulterebbe percepire uno stipendio netto di circa Euro 6.500,00 – 6.600,00, importo comprensivo del rimborso spese a pie di lista, con un netto medio di circa € 5.000,00.

Per quanto riguarda i rapporti di conto corrente, il Sig. Previato è intestatario del conto corrente presso [redacted], con saldo di Euro 381,59 al 08.07.2025.

Per quanto riguarda i beni immobili, il ricorrente risulta proprietario della quota di 2/9 di terreno sito presso il Comune di Rovigo, della consistenza complessiva di 292 mq, evidenziandosi come lo stesso avrebbe un valore pressoché nullo.

Lo stesso non è titolare di alcun autoveicolo o altri beni mobili registrati.

Dal punto di vista del passivo, risulta un totale complessivo di debiti indicati per euro 1.356.376,86, derivanti dalla prestazione delle garanzie fideiussorie sopra indicate e così suddivisi:

[redacted] Euro 92.956,99

[redacted] Euro 592.353,00

[redacted] Euro 497.510,89

[redacted] Euro 151.111,01

[redacted] Euro 22.444,97

TOTALE Euro 1.356.376,86.

Si specifica, al riguardo, in ricorso che "Per quanto riguarda il debito relativo alla [redacted] è bene evidenziare che la posizione riguarda un rapporto originario con [redacted] per mutuo fondiario del 29.03.2007 per originari € 550.000,00 garantito da ipoteca volontaria e da c/d [redacted] del 29.03.2007.

Relativamente a tale posizione il signor Previato ha già subito una precedente esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Rovigo RG [redacted] che ha comportato l'incasso per la banca di € 157.921,84. Relativamente a tale posizione l'istituto di credito aveva promosso anche altra esecuzione immobiliare [redacted]

[redacted] esecuzione immobiliare presso Tribunale di Rovereto [redacted] con riparto in favore della Banca di ulteriori € 46.887,59.



Il credito [redacted] deriva da precedente rapporto di scoperto di conto corrente [redacted] e conto anticipo fatture della società [redacted] oggetto di successivo fallimento con incasso di € 22.592,38.

Per quanto riguarda [redacted] (con mandataria [redacted] si tratta di precedente mutuo fondiario intestato alla società [redacted] con fideiussioni sottoscritte per un importo originario di € 330.000,00.

Per quanto riguarda il debito nei confronti della società [redacted] si tratta di precedente locazione finanziaria della [redacted] con fideiussione da parte del signor Adriano Previato e de [redacted].”.

Senonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale, si ritiene che, alla luce dell'attivo realizzabile nei termini sopra indicati, possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Il ricorrente versa, infatti, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda, a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte, in prevalenza, nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta in passato e che raggiungono i consistenti importi ora indicati. Ne consegue come risultino sussistenti i presupposti per l'accoglimento della proposta domanda, avuto riguardo – altresì- alla attestazione ex art. 268 co. 3 CCII ultimo periodo, evidenziando il professionista nominato come sia effettivamente possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, avuto riguardo ai redditi percepiti, detratte le somme necessarie al mantenimento del debitore.

Con diretto riferimento alla determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), si osserva come nel ricorso e nella allegata relazione particolareggiata, si sottolinei che il ricorrente, a fronte di un reddito mensile lordo di circa 6.500 euro, sostenga costi per il proprio mantenimento e quello dei due figli per circa 4.100,00 euro (visti i provvedimenti giudiziari assunti in sede di separazione), residuando, nella sostanza, circa 2.500 euro mensili da destinare alla presente procedura in favore del ceto creditorio- cfr. relazione particolareggiata allegata agli atti.

Le dichiarazioni dei redditi del medesimo ricorrente si attestano intorno a circa 90.000-100.000 euro annui (cfr. Dichiarazione 2023/2022, per Euro 91.198,00 con ritenute di € 32.280,00; - Dichiarazione 2024/2023: Euro 110.871,00 con ritenute di € 40.575,00; - Dichiarazione 2025/2024: Euro 90.803,31 con ritenute di € 31.685,42).

È noto, allora e sul punto, innanzitutto come le quote di stipendio/pensione eccedenti il limite di cui all'art. 268 n. 4 CCII entrino a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle).



Fatte queste precisazioni, si ritiene, in ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, come ormai noto, che la concreta determinazione della quota di reddito del ricorrente sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

A tale riguardo, sarà allora rimessa alla fase successiva alla apertura della procedura, la concreta determinazione di detta quota da parte del G.D. previa specifica formulazione di istanza da parte del Liquidatore nominando.

Per quanto, invece, propriamente interessa in questa sede, al fine di valutare l'effettiva utilità, per il ceto creditorio, derivante dalla apertura della presente procedura, si osserva quanto segue.

Occorre necessariamente muovere dall'esame dell'art. 283 CCII per come modificato dal d.lgs. 136/2024, disposizione che regola l'esdebitazione dell'incapiente e che definisce il soggetto incapiente.

In particolare, si evidenzia come la disposizione in oggetto debba essa "coordinata" con quella di cui all'art. 268 co. 3 CCII, anche essa modificata per effetto della entrata in vigore del d.lgs. 136/2024, statuendosi, ora, come in caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore persona fisica, al fine di decretare l'apertura della procedura, è necessario che il gestore attesti la presenza di "attivo da distribuire ai creditori, anche mediante esercizio di azioni giudiziarie".

In questo contesto, si inserisce la modifica dell'art. 283 CCII da parte del d.lgs. 136/2024, il quale prevede una prima definizione di incapiente al comma 1, individuandolo come il: *«Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura ...»*, stabilendo tuttavia, al comma 2, una ulteriore definizione di incapiente ed indicandolo come il debitore *«...in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.»*.

I primi commentatori della disposizione in esame hanno fatto notare come l'importo determinato ai sensi dell'art. 283 co. 2 CCII possa raggiungere anche livelli decisamente elevati e consentire al debitore di tenere per sé, pure esdebitandosi, utilità comunque rilevanti, con corrispondente ed irragionevole sacrificio del ceto creditorio.

Si è allora suggerita una lettura, per così dire, costituzionalmente orientata della disposizione, evidenziandosi come l'incapienza vada definita in conformità al combinato disposto di cui ai citati art. 283, co.1, CCII, e art. 268, co.3, ult. periodo, CCII e come il secondo comma art. 283 CCII abbia inevitabilmente un rango ancillare rispetto a tale impianto normativo, non definendo un'autonoma nozione di incapienza, fissata sulla base di un mero criterio aritmetico, ma dovendo essere letto unitamente ed in conformità alla definizione fornita dagli art. 268 /3 e 283/1 CCII (Trib. Ferrara 5.11.2024).



Secondo altro orientamento, invece, tale interpretazione, di fatto abrogativa del comma 2 dell'art. 283 CCII, che conserverebbe il solo senso di qualificare le utilità sopravvenute rilevanti, non sarebbe praticabile, atteso che il comma 1 dell'art. 283 CCII dispone che resti ferma l'esigibilità del debito se entro tre anni sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato al comma 2, ciò lasciando intendere, pertanto, che tale disposizione non si riferisca a quelle sopravvenute, ma a quelle originarie (Tribunale di Rimini, 6.02.2025- nella medesima pronuncia si è dichiarata inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata, in caso di attivo distribuibile inferiore all'eccedenza di reddito che il debitore potrebbe conservare per sé, calcolata ai sensi dell'art. 283 co. 2 CCII).

Secondo tale pronuncia, pienamente condivisa dal Collegio, «... *il legislatore del correttivo ha voluto adottare un sistema secondo cui non solo in sede di valutazione delle sopravvenienze (come era prima delle modifiche) ma anche in sede di prima definizione dell'incapienza e, per converso, di valutazione di ammissibilità di una liquidazione controllata si deve considerare non utile, non adeguatamente fruttuosa, rispetto alla durata, ai costi, all'impegno degli organi pubblici, una procedura liquidatoria che non consenta di distribuire, quanto il debitore è munito di solo reddito, più dell'importo dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al DPCM 159/2013*»

Siffatta lettura della norma, pienamente aderente al suo dato letterale ed alla ratio del correttivo, è coerente con la considerazione per la quale le procedure liquidatorie delle persone fisiche debbano rivestire il carattere della effettiva utilità ed economicità, trovandosi così il giusto equilibrio tra il diritto alla esdebitazione (concedibile una sola volta) ed il contrapposto diritto dei creditori alla soddisfazione del proprio credito.

Per verificare, pertanto, se ricorra l'incapienza di cui al comma 1 dell'art. 283 CCII, occorrerebbe detrarre dal reddito annuo le spese necessarie al mantenimento del debitore; la differenza da distribuire in astratto al ceto creditorio va paragonata all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare: se detta differenza è inferiore a tale parametro, l'istante dovrebbe essere considerato, normativamente, incapiente (ferma restando la verifica degli effettivi presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura), dovendosi pertanto reputare inammissibile il ricorso alla liquidazione controllata che, diversamente, presuppone una effettiva utilità per il ceto creditorio.

Si osserva allora, ai soli fini della verifica quivi richiesta e senza che ciò costituisca un effettivo riconoscimento della congruità delle spese mensili e dei redditi netti dichiarati, come l'eccedenza di cui sopra risulti certamente superiore al parametro preso a riferimento dall'art. 283 CCII, reputandosi dunque ricorrenti i presupposti per l'apertura della presente procedura.

Ed infatti:

- l'eccedenza di cui sopra (redditi- spese per mantenimento), anche accedendo alla prospettazione di parte, risulterebbe pari ad euro 2.500,00 al mese, ovvero pari a complessivi euro 30.000,00 annui;
- da detto importo, come detto, vanno detratti i costi di procedura, stimati già solo avuto riguardo al compenso dei gestori, in non meno di euro 2.573,00 residuando euro 87.427,00 da distribuire a tutti



gli altri creditori, somma dalla quale dovranno essere ulteriormente detratti i costi del legale; stimasi, dunque, in complessivi euro 29.142,33 annuali le somme da destinare al ceto creditorio;

- occorre confrontare l'importo annuale con quello delle eccedenze calcolato ai sensi dell'art. 283 co. 2 CCII cui si è fatto riferimento sopra: se il primo importo è inferiore al secondo (ovvero a quello calcolato ai sensi del comma 2 dell'art. 283 CCII) dovrà concludersi per l'incapienza debitore;
- nel caso di specie, emergerebbe come il ricorrente sia attualmente residente, da solo, nel Comune di Campello sul Clitunno (PG) in via Gradassi n. 14. Il trasferimento è del mese di dicembre 2024 (decorrenza dal 13.12.2024) e risulterebbe avvenuto presso immobile condotto in locazione dal datore di lavoro e concesso in utilizzo al signor Previato (specificandosi che il canone di locazione e le spese per bollette sono sostenute dal datore di lavoro);
- l'importo delle eccedenze, calcolato ai sensi dell'art. 283 co. 2 CCII per il ricorrente, è – dunque- il seguente: assegno sociale di euro 538,39 x 13 mensilità, aumentato della metà: euro 10.504,50; detto importo va moltiplicato per 1, essendo il nucleo familiare del ricorrente composto da un solo componente;
- ne deriva, chiaramente, come sussista, anche solo *prima facie*, una effettiva utilità per il ceto creditorio derivante dalla proposizione della odierna domanda, considerato come l'importo annuo astrattamente destinabile, come sopra astrattamente ricostruito, supera certamente la soglia di 10.504,50 euro annui.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno ancora, affrontare la questione relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Al riguardo, prevede oggi l'art. 272 comma 3 CCII, per effetto del c.d. *correttivo ter* (d.lgs. 136/2024), che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione ed, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, potendo essere chiusa anteriormente al triennio, su istanza del liquidatore, solo ove risulti che non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire al ceto creditorio. Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c) che, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati, non vi sia necessità di disporre la produzione ed altresì che, in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, nulla dovendosi pronunciare al riguardo.

Sussistono, in conclusione, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta.

Ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, si ritiene di nominare, quale Liquidatore, vista la previa declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo, un professionista il cui nominativo risulti inserito nel registro degli organismi di composizione della crisi avente domicilio nel distretto della Corte di Appello di Perugia al quale appartiene il presente Tribunale, indicandolo nella persona della Dott.ssa Susanna Bugiardi, con studio in Marsciano.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:



1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **PREVIATO ADRIANO (C.F. PRVDRN64B10H620W)**, nato a Rovigo il 10.02.1964 e residente a Campello sul Clitunno, via Andrea Gradassi 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Turco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Monte Grappa, 9/b;

2) Nomina Giudice Delegato, la **Dott.ssa Sara Trabalza**;

3) Nomina liquidatore la **Dott.ssa Susanna Bugiardi**;

4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione, con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, invitando il Liquidatore a formulare sollecita istanza in tal senso;

6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che si provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare;

7) dispone che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;

- proceda alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in ordine ai beni immobili indicati nella relazione e nel ricorso e sottoposti a liquidazione;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, come sopra specificamente individuato;

10) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 17.10.2025

Il Giudice est.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott.ssa Claudia Matteini

